

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**PROCESSI: 1-2-3-4****AREE INTERESSATE: PER COMPETENZA****LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+**

RISCHIO SPECIFICO: SELEZIONE DI PERSONALE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA FONDAMENTALE VIGENTE IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI, ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E ART. 35 DEL D. LGS 165/2001

Il rischio è che si intraprendano procedimenti di selezione “indirizzati” verso la scelta di soggetti predeterminati.

Al fine di evitare o, quanto meno, attenuare possibili eventi distorsivi della procedura prevista ed elusivi dei principi sanciti dalla Costituzione all’art. 97 e dal D.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare l’art. 35 prevede che le procedure di selezione del personale siano ispirate ai seguenti principi pubblicità, trasparenza ed oggettività dei meccanismi di selezione.

Dettagliatamente i rischi concreti che possono interessare il presente procedimento si possono individuare nella previsione di requisiti di accesso “personalizzati”, favoriti attraverso l’adozione di criteri di valutazione non oggettivi e trasparenti, che indirizzino la selezione impedendo una reale verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.

Ugualmente nella composizione della commissione di concorso è necessario garantire la terzietà e la oggettività di giudizio dei componenti e garantire nella fase valutativa l’applicazione della regola dell’anonimato e lo svolgimento dell’attività in tempi ridotti.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: assunzione di soggetti che non abbiano i requisiti necessari, selezionati illegittimamente.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, Violazione della normativa in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

DANNO PER L’ENTE: il danno che viene ad immediata evidenza è nella scelta di personale non adeguato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, con evidente decadimento nella qualità dell’azione amministrativa dovuta a carenza di conoscenze e incapacità di gestire i procedimenti assegnati.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di trasparenza;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE:

- verifica approfondita dell’art 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001e di eventuali conflitti di interesse, preferenza nella scelta della commissione di profili provenienti dal settore accademico, iscritti in albi professionali e, nel limite delle possibilità, non impegnati in attività continuativa con le pubbliche amministrazioni
- adozione di criteri di partecipazione e selezione oggettivi e chiari
- i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell’ufficio personale, dal Segretario Comunale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- adozione di un nuovo regolamento degli uffici e dei servizi che detti tempi e regole per lo svolgimento delle procedure di selezione

Responsabile delle Misure: AREA INTERESSATA

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**PROCESSI: 15-16-22-23****AREE INTERESSATE: TUTTI****LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++**

RISCHIO SPECIFICO: ELUSIONE/VIOLAZIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL' ART. 50, D.LGS. 36/2023.

Nella individuazione dell'oggetto della prestazione, intesa come progettazione dell'opera o individuazione del servizio, si può artificiosamente frazionare le prestazioni o individuare le stesse in maniera surrettizia al fine di procedere all'individuazione del contraente con modalità che limitino il confronto concorrenziale. L'oggetto della prestazione deve essere individuato con correttezza ed estrema precisione, evitando formulazioni che possano lasciare spazi di interpretazione.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto una disciplina semplificata per l'affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Al fine di evitare o, quanto meno, attenuare possibili eventi distorsivi della procedura prevista ed elusivi dei principi comunitari di parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e trasparenza, occorre verificare il rispetto degli obblighi di motivazione e di procedura per il ricorso alle procedure negoziate.

Maggiormente problematico è l'istituto dell'affidamento diretto, di cui al comma 1 (per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.), dopo la modifica apportata al vecchio art. 36, comma 2) lett. a) del codice 50/2016, che espressamente prevede che tale affidamento può essere effettuato anche senza previa acquisizione preventivi.

La norma prevede l'elevazione della soglia all'importo di 5mila euro oltre il quale diviene obbligatorio per le PP.AA. l'approvvigionamento di beni e servizi per il tramite del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri simili sistemi telematici di negoziazione gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Si ritiene, in chiave di prevenzione della corruzione, di valorizzare gli orientamenti già formati in giurisprudenza secondo cui l'affidamento diretto non consiste nella riconosciuta discrezionalità di negoziare con un qualsivoglia soggetto, essendo comunque vigenti i principi comunitari in materia di affidamento, e principalmente il principio di rotazione, anche degli inviti.

Il comune di Sassano, con il presente piano, e recependo i suggerimenti dell'autorità nazionale (linee guida ANAC n. 4 e PNA 2023), intende minimizzare l'aggiramento dell'applicazione del principio di rotazione, introducendo misure ulteriori al fine di vietare il rischio specifico del ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse, delle ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, dell'alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici. In particolare, l'affidamento o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento e non affidatario deve rivestire carattere eccezionale e residuale ed essere adeguatamente motivato tenendo conto, ad esempio, dell'assenza di alternative sul mercato o del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, all'affidabilità dell'operatore economico e all'idoneità di fornire prestazioni coerenti con il livello economico qualitativo atteso (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento).

Elemento da non trascurare è l'affidamento dei lavori in caso di somma urgenza. La previsione normativa è quella dell'Art. 140 del Codice.

Il codice prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 901 della L. n. 145 del 2018, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, aggiunto

della Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.

Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 267/2000). Il testo risultante dalla modifica apportata dal comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale deve sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità. Viene, quindi, a mancare nel caso specifico un livello ulteriore di controllo precedentemente previsto dalla verifica in sede consiliare attraverso l'approvazione della specifica deliberazione.

Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria e di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria è prevista la procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti

Anche in questi casi si rileva il possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici predeterminati, in violazione dei principi comunitari.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

DANNO PER L'ENTE: cattiva gestione delle risorse pubbliche, in particolare nella realizzazione di opere pubbliche il danno può derivare da ribassi d'asta inadeguati, dall'individuazione di soggetti inadeguati, allungamento dei tempi di consegna, contenziosi in sede di esecuzione.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- rischio di frazionamento artificioso o che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato
- restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
- divisione dell'appalto in lotti ai fini di ridurre gli importi ai fini dell'affidamento
- carenza nella definizione degli elaborati tecnici
- mancata individuazione o definizione generica degli importi
- mancata verifica della congruità dei prezzi praticati
- mancato ricorso ai mercati elettronici o soggetti aggregatori
- preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori
- Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
- affidamenti ricorrenti al medesimo operatore
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

MISURE GENERICHE:

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC
- trasparenza
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione
- patti di integrità

MISURE SPECIFICHE:

- specifica motivazione e verifica dell'applicazione del principio di rotazione o della impossibilità di procedervi;
- specifica verifica dei prezzi praticati sui mercati elettronici, anche per gli affidamenti inferiori a 5mila euro, e valutazione della economicità;
- adozione di un elenco, da parte di ciascun settore, contenente gli affidamenti diretti, e i lavori di somma urgenza, da trasmettere semestralmente al responsabile della prevenzione;
- obbligo di pubblicazione semestrale in amministrazione trasparente del report allegato C
- adozione di atto organizzativo per la tipizzazione delle modalità di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti
- analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;
- analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;
- il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma analitico;
- si individua nei controlli successivi la sede per effettuare verifiche a campione, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e.

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILI AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI: 18-19-20-21-24

AREE INTERESSATE: TUTTI

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+

RISCHIO SPECIFICO: GESTIONE DELLA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE SPECIFICI SOGGETTI O A DETERMINARE L'ESITO DELLA PROCEDURA.

È questa la fase di scelta del contraente.

Nella fase di selezione, ove questa non fosse gestita direttamente dalla centrale di committenza, o nella fase precedente in cui vengono stabilite le modalità di espletamento della gara (in sede di determinazione a contrarre) e le caratteristiche della prestazione richiesta (in sede di bando e capitolato) devono essere rispettati e garantiti i principi determinati in sede comunitaria e cristallizzati nel D.Lgs.n.36 del 2023.

In particolare bisogna evitare che i requisiti di partecipazione non costituiscano un limite alla partecipazione. È solo il caso di ricordare che in giurisprudenza è formato definitivamente il principio del favor participationis, che sistematizza il principio di garanzia della più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati.

Ogni limitazione o circoscrizione del campo dei potenziali partecipanti costituisce un vulnus della procedura già in sede di estensione del bando.

Tanto premesso in sede di redazione degli atti di gara non devono essere lasciate incertezze circa i criteri di valutazione e questi ultimi devono rispettare i criteri di coerenza ed oggettività. Sul tema è

giusto il caso di richiamare le Ltee guida n. 2 dell'ANAC, approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

La scelta dei componenti la commissione deve essere garantita dalla nomina di professionisti di specchiata moralità.

I soggetti individuati devono garantire impermeabilità ad influenze esterne, indipendenza e oggettività di giudizio.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio a favore di soggetti esterni nella definizione dei criteri di scelta del contraente, sia in sede di redazione dei documenti di gara che in sede di espletamento della stessa, fondando la procedura su valutazioni troppo discrezionali o comunque affidate all'apprezzamento non oggettivo.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

DANNO PER L'ENTE: cattiva gestione delle risorse pubbliche nella realizzazione della commessa; il danno può derivare dall'individuazione di offerte non vantaggiose o di soggetti inadeguati, generando allungamento dei tempi di consegna, contenziosi in sede di esecuzione.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- valutazioni incongrue nell'applicazione del metodo dell'offerta più vantaggiosa
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- nomina di soggetti non idonei nella commissione
- mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
- verifica di anomalia dell'offerta

MISURE GENERICHE:

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- verifica puntuale delle dichiarazioni dei componenti la commissione
- trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti di gara
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione

MISURE SPECIFICHE:

- obbligo di pubblicazione semestrale in amministrazione trasparente del report allegato
- adozione di atto organizzativo per la tipizzazione delle modalità di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti
- definizione dei criteri di selezione dei componenti la commissione

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILI AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSI: 26 - 27 - 28 - 29
AREE INTERESSATE: TUTTI
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++
<p>RISCHIO SPECIFICO: GESTIONE DELLA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO FINALIZZATA A FAVORIRE VANTAGGI PER IL SOGGETTO AFFIDATARIO O DI CONSEGUIRE GUADAGNI ULTERIORI, ESECUZIONE IN DIFFORMITÀ O SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, ATTRIBUZIONE DELLA COMMESSA A SOGGETTI NON VINCITORI CON L'ABUSO DEL SUBAPPALTO.</p> <p>Nella fase di esecuzione del contratto è necessario che la prestazione sia corrispondente a quanto stabilito in sede di progettazione o programmazione.</p> <p>La stretta osservanza della prestazione attiene non solo alle specifiche tecniche e realizzative dell'appalto, ma anche ai tempi ed alle modalità di esecuzione.</p> <p>L'esecuzione dei contratti deve essere vigilata con costanza e devono essere segnalati e contestati gli eventuali adempimenti nelle forme e nei modi previsti dai capitolati e dai contratti.</p> <p>Nel caso di verifica degli inadempimenti deve essere avviato il procedimento per l'erogazione delle sanzioni o l'applicazione delle penali previste.</p> <p>Le varianti in corso d'opera hanno la finalità di dare alla stazione appaltante la possibilità di intervenire sulla esecuzione della prestazione. La disciplina si rinviene in diverse norme, qui si richiama l'art 120 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'istituto e ne definisce i margini di applicazione.</p> <p>Le varianti sono consentite per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di adeguare l'impostazione progettuale, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale. Il rischio corruttivo, che coinvolge vari soggetti (direttore dei lavori, collaudatore, rup e responsabile di settore), consiste nel prevedere varianti prive dei requisiti richiesti, per consentire all'affidatario guadagni ulteriori.</p> <p>Il subappalto è previsto e disciplinato dall'art. Art. 119. I rischi da evidenziare in questa procedura sono principalmente l'elusione dei principi delle modalità di selezione, attraverso l'affidamento a soggetti predeterminati di fasi dell'esecuzione. Possono verificarsi accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p> <p>INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore dell'affidatario, in sede di variante, e/o di operatori economici predeterminati, in violazione dei principi comunitari ed elusione delle regole di selezione, nel caso del subappalto.</p> <p>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.</p> <p>DANNO PER L'ENTE: cattiva gestione delle risorse pubbliche nella realizzazione della commessa; il danno può derivare da incrementi nel costo della prestazione, dall'individuazione in sede di subappalto di soggetti inadeguati, allungamento dei tempi di consegna, contenziosi in sede di esecuzione.</p>
<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di trasparenza; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
 - mancata contestazione degli inadempimenti
 - mancata applicazione delle sanzioni o penali previste
 - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
 - indebita previsione di subappalto
 - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
 - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
 - ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori
 - proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.
- incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione
- ricorso al subappalto a vantaggio di soggetti predeterminati - incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.
 - incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara
 - rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
 - consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali
 - comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto
 - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.
 - mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire

MISURE GENERICHE:

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- trasparenza
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione
- patti di integrità

MISURE SPECIFICHE:

- verifiche periodiche di corretta esecuzione della commessa
- verifiche del rispetto di tempi e modalità di esecuzione
- obbligo di pubblicazione semestrale in amministrazione trasparente del report allegato
- adozione di atto organizzativo per la tipizzazione delle modalità di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti
- sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto
- valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata
- analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente

individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti

- verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati
- monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;
- modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILI AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

AREA: CONTENZIOSO - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
PROCESSI: 86-87-90
AREE INTERESSATE: TUTTI
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++
<p>RISCHIO SPECIFICO: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI PREDETERMINATI, CON ELUSIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA E ROTAZIONE</p> <p>Incarichi a legali. L'affidamento dell'incarico difensivo è sicuramente da ricondursi nel novero degli appalti "esclusi" (non, però, "estranei"), cui si applicano i principi di derivazione europea.</p> <p>La scelta del Legale non può quindi essere eseguita su base solo fiduciaria, bensì occorre procedere con una selezione preventiva di soggetti idonei (mediante costituzione di un Elenco di Professionisti idonei), oppure, diversamente, con una selezione da operare di volta in volta sulla base dei principi del codice. Occorrerà procedere con la verifica dei requisiti (generali e speciali).</p> <p>Incarichi professionali di collaborazione e consulenza. La disciplina del conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n.165 del 2001. La norma prescrive che le PA solo per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale (artt. 2222 e 2229 cod. civ.) o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. In particolare, la norma richiede l'accertamento preliminare di predeterminati presupposti. I contratti di consulenza e collaborazione posti in essere in violazione dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n.165 del 2001, sono nulli e determinano responsabilità erariale. Inoltre, per coloro che hanno conferito l'incarico, sono previste le responsabilità c.d. dirigenziali, previste dall'articolo 21 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001.</p> <p>L'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 al successivo comma 6-bis impone alle amministrazioni di rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative da seguire per il conferimento.</p> <p>Incarichi esterni ex D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore dell'affidatario, in violazione dei principi comunitari ed elusione delle regole di selezione e rotazione.</p> <p>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.</p> <p>DANNO PER L'ENTE: il danno deriva da incrementi nel costo della prestazione, dall'individuazione di soggetti inadeguati o in situazioni di conflitto di interessi con l'ente.</p> <p>FATTORI ABILITANTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli - mancanza di trasparenza; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. <p>RISCHI SPECIFICI:</p>

- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- mancata predeterminazione dell'importo

MISURE GENERICHE:

- conferimento incarico con il rispetto dei principi di concorrenzialità e rotazione
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione

MISURE SPECIFICHE:

- obbligo di pubblicazione degli incarichi affidati
- adozione di atto organizzativo per la tipizzazione delle modalità di corretta applicazione del sistema di rotazione degli inviti
- applicazione del disciplinare allegato E
- istituzione di un albo aperto ai professionisti

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILI AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

AREA: GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

PROCESSI: 46 - 49 - 50-51

AREE INTERESSATE: FINANZIARIA

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+

RISCHIO SPECIFICO: EVASIONE DOVUTA A DIFETTO O MENDACE DICHIARAZIONE - INDEBITO RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI DI IMPOSTA E/O INDEBITO ACCOGLIMENTO DI ISTANZE DI SGRAVIO.

Per la corretta quantificazione e gestione delle entrate avente carattere tributario o natura di corrispettivo è necessario, ove non sia diversamente riscontrabile, verificare la sussistenza e la veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino/contribuente.

Presso l'ente non si dispone di banche dati aggiornate e affidabili, questo comporta l'emissione di ruoli di difficile esazione, l'attività svolta in passato sfugge al sistema dei controlli interni che opera essenzialmente su atti.

Le leggi regolamentano i tributi, nonché i regolamenti adottati prevedono varie fattispecie di agevolazioni o riduzioni di imposta, connessi alla sussistenza di specifiche situazioni oggettive, nonché fattispecie di esenzione.

Presso l'ente si sono verificati in passato casi di attribuzione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per lo più in assenza di un formale provvedimento ed in alcuni casi si è riscontrato il riconoscimento degli stessi in maniera arbitraria.

L'ente necessita di una revisione della gestione delle entrate e dell'adozione di procedure che facilitino il ricorso al potere di autotutela tributaria, obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L.212/2000, che viene attivato, per lo più su istanza di parte, nelle ipotesi di errori commessi dall'ufficio nel calcolo dell'imposta, nell'individuazione del presupposto o nella misurazione, nonché in presenza di iscrizioni a ruolo errate.

Il rischio corruttivo è rappresentato dall'esercizio distorto del potere da parte dei soggetti che operano sulle banche dati, i quali possono riconoscere ad libitum varie forme di agevolazioni a soggetti non aventi diritto, violando in tal modo fondamentali canoni costituzionali posti a garanzia

dell'equa contribuzione di tutti i cittadini al finanziamento della spesa pubblica.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a vantaggio di alcuni contribuenti ed a discapito della contribuzione generale.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: vengono violati i principi costituzionali di concorrenza alla spesa pubblica in funzione della capacità contributiva, e di gestione ed equilibrio del bilancio, oltre che i principi dell'art. 97.

DANNO PER L'ENTE: Le indebite esenzioni dal pagamento dei tributi locali generano (caso TARI) una situazione di sperequazione nella contribuzione, che unitamente all'evasione, compromettono la struttura finanziaria dell'ente e di fatto ne danneggiano l'immagine, rompendo il rapporto di fiducia con il cittadino.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- mancato accertamento dei pagamenti spettanti
- riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento
- verifica dei tributi
- mancata verifica dei pagamenti
- omissione degli accertamenti
- mancato versamento nelle casse comunali
- mancata riscossione
- omissione dei controlli
- calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
- mancati controlli ai fini dell'accertamento dell'evasione
- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche.
- mancata verifica delle dichiarazioni
- carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei provvedimenti

MISURE GENERICHE:

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- verifica delle esenzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti
- verifica degli incassi
- assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione contabile complessiva

MISURE SPECIFICHE:

- creazione di una banca dati completa ed accurata con aggiornamenti e revisioni periodiche
- predisposizione di una documentazione standard per le richieste da rendere pubblica
- applicazione del controllo di regolarità amministrativa successiva di almeno il 10% degli atti adottati
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione semestrale su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di una tabella che riporta i dati degli sgravi concessi

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AREA: CONTENZIOSO

PROCESSI: 92-93-94

AREE INTERESSATE: TUTTI

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+

RISCHIO SPECIFICO: MANCATA ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN FAVORE DELL'ENTE – CONCLUSIONE DI ACCORDI TRANSATTIVI A VANTAGGIO DELLA CONTROPARTE

Procedura di recupero crediti. I crediti vantati dall'ente possono avere diversa natura. Per quelli aventi natura tributaria specifiche indicazioni sono state rese nella precedente scheda. I crediti aventi natura diversa devono essere accertati e monitorati dal Responsabile della relativa entrata.

Particolare attenzione, presso questo ente, deve essere riservata ai crediti derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare, dal rimborso delle spese anticipate dall'ente per conto di terzi, dall'erogazione dei servizi a domanda individuale. Per le diverse fattispecie vanno attivate le relative procedure di riscossione, applicando con la massima precisione e trasparenza le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Per la corretta quantificazione e gestione delle entrate avente carattere natura di corrispettivo è necessario, ove non sia diversamente riscontrabile, verificare la sussistenza e la veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino/contribuente.

Recupero delle spese legali. La legge stabilisce una specifica procedura per il recupero delle spese processuali al termine della causa, procedura che va attivata ovviamente nei confronti di chi ha perso il giudizio (la cosiddetta «parte soccombente»). Il procedimento peraltro è identico (e può essere attivato congiuntamente) a quello previsto per il caso di mancato pagamento della condanna vera e propria. La sentenza, infatti, in un unico documento, indica sia l'importo dovuto a titolo di condanna, sia quello a titolo di spese processuali. Per recuperare le spese processuali alla fine della causa, l'avvocato deve, per prima cosa, notificare la sentenza alla controparte. Si tratta di un adempimento che può essere fatto con l'ufficiale giudiziario o – se la controparte è una società, una ditta individuale, un professionista – anche attraverso la posta elettronica certificata.

La procedura deve essere attivata e seguita dal Responsabile del Settore interessato dal giudizio.

Accordo transattivo. La transazione è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il serio pericolo che la stessa possa essere instaurata. Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell'art. 1965 lo definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro". Gli elementi caratterizzanti sono quindi costituiti dallo stato di incertezza, anche solo soggettivo, riguardo ad una situazione giuridica e dallo scopo delle parti di porvi termine, sia nel caso in cui una vertenza sia già stata instaurata dinanzi all'autorità giudiziaria e sia nel caso in cui si voglia prevenirne l'insorgenza. Altro elemento essenziale è costituito dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti al fine di raggiungere l'accordo. In altri termini è necessario che il regolamento di interessi predisposto attraverso l'accordo transattivo realizzi una via di mezzo fra le contrastanti pretese delle parti.

Il Responsabile del Settore interessato deve compiere una valutazione precisa sui presupposti di fatto e di diritto, sulla congruità del valore economico dell'accordo.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a vantaggio dei soggetti di controparte.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: vengono violati i principi costituzionali buona amministrazione dell'art. 97.

DANNO PER L'ENTE: Gli indebiti vantaggi economici, dovuti alla mancato recupero delle somme dovute o alla approvazione di accordi non vantaggiosi, compromettono la struttura finanziaria dell'ente e di fatto ne danneggiano l'immagine, rompendo il rapporto di fiducia con il cittadino.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- mancata verifica e monitoraggio delle posizioni creditorie
- mancata verifica dei tempi di prescrizione

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza
- mancata valutazione delle reciproche concessioni
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche
- mancata verifica del valore e valutazione oggettiva
- carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei provvedimenti

MISURE GENERICHE:

- comunicazione al revisore dei conti, se previsto
- verifica di assenza di conflitto di interessi
- individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione degli accordi
- indicazione del processo di determinazione del valore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione
- trasparenza

MISURE SPECIFICHE:

- elenco delle spese da recuperare
- elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:
 oggetto
 importo
 soggetto beneficiario
 responsabile del procedimento
 estremi del provvedimento di definizione
 assenza conflitto di interessi

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILI AREE INTERESSATE DAI PROCEDIMENTI

**AREA: AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E BENEFICI ECONOMICI -
GESTIONE DEL TERRITORIO**

PROCESSI: 34 - 35 -38-124-125-126-127-129-130

AREE INTERESSATE: TECNICO URBANISTICA – FINANZIARIA – AMM.VA

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++

RISCHIO SPECIFICO: ATTRIBUZIONE DI AUTORIZZAZIONI IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

La pianificazione territoriale è uno dei procedimenti a maggiore rischio di cattiva amministrazione, sono sottesi all'attività rilevanti interessi economici e per il valore generale degli atti adottati possono verificarsi casi anche eclatanti di conflitto di interessi.

Spesso dietro la pianificazione edilizia si nascondono attività ed interessi di natura malavitosa, che finiscono per determinare forti pressioni dall'esterno verso i funzionari e gli organi politici. Anche la conseguente attività del rilascio di autorizzazioni di carattere edilizio o commerciale, che ne è diretta applicazione, costituisce un'attività estremamente rilevante anche sotto l'aspetto economico. Ne risulta che possono essere esercitate forti pressioni sul settore di competenza. La normativa di riferimento è contenuta nel DPR n. 380/2001, nel regolamento edilizio, nonché nelle NTA dello strumento di pianificazione urbanistica generale e nella normativa regionale.

Relativamente al settore commercio le relative autorizzazioni sono normate dal D.Lgs. n.114/98, dal D. Lgs. n. 59/2010, dalla legge n. 122/2010 in tema di semplificazioni e dalla normativa regionale di riferimento, oltre ai rivisitati art. 19 e 20 in tema di SCIA e silenzio assenso, e al DPR n. 160/2010 disciplinante lo SUAP.

Il sistema di semplificazione dei procedimenti amministrativi tende a rendere il rilascio del provvedimento espresso residuale rispetto ai procedimenti soggetti a SCIA, ovvero a preferire la dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato al provvedimento finale rilasciato

dall'Amministrazione. Diviene dirimente prevedere efficaci forme di verifica sulla documentazione presentata dall'interessato a corredo delle proprie dichiarazioni e delle stesse dichiarazioni sostitutive.

È giusto il caso di ricordare che in materia è prevista l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso. Da qui ne discende che è di stretta rilevanza applicare le misure previste in tema di tempi del procedimento e istruzione e definizione delle pratiche, al fine di evitare che si consolidi il titolo autorizzativo per effetto della mancata adozione del provvedimento di diniego.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a vantaggio.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: vengono violati i principi costituzionali buona amministrazione dell'art. 97, ed efficace ed efficiente gestione dell'ente, anche ai fini della programmazione della gestione del territorio e delle attività su questo operanti.

DANNO PER L'ENTE: Gli indebiti vantaggi economici concessi, la mancata verifica dei requisiti e delle dichiarazioni e la formazione del silenzio assenso lasciano inattuati gli strumenti di programmazione e di fatto danneggiano l'immagine dell'ente, rompendo il rapporto di fiducia con il cittadino.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

RISCHI SPECIFICI:

- scelte non libere in fase di pianificazione;
- influenze esterne;
- connivenze e collusioni;
- rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa
- rilascio licenza in violazione della normativa di settore
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti
- mancato rispetto dei tempi di rilascio
- omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche
- mancata verifica delle autocertificazioni
- mancata effettuazione dei controlli o effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali
- formazione del silenzio assenso priva di verifica dei requisiti
- disomogeneità nelle valutazioni

MISURE GENERICHE:

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento
- estensione dei controlli su documentazione ed autocertificazioni
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione

MISURE SPECIFICHE:

- obbligo in capo al Responsabile del procedimento di effettuare i controlli e le verifiche entro i termini previsti dalla legge, verbalizzando le attività e i riscontri effettuati
- inserimento degli atti di controllo sulle scia o dia tra quelli oggetto di controllo di regolarità amministrativa successiva (inserito con il nuovo regolamento sui controlli interni)
- informatizzazione dei processi e dei procedimenti riguardanti pratiche edilizie e commerciali/produttive, entro il 30.06.2020
- obbligo di pubblicazione annuale sul sito dell'elenco delle scia o dia, e degli estremi dei provvedimenti controllo
- verifica dell'assenza di conflitto di interessi.

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILE AREA URBANISTICA

AREA: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI**PROCESSI: 71-72-73-75-76-77-79-81-82-83-84-85****AREE INTERESSATE: TUTTE****LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A ++****RISCHIO SPECIFICO:** OMISSIONE DEI CONTROLLI - MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE**INTERESSI PRIVATI FAVORITI:** creazione di situazioni di indebito vantaggio, anche economico, a favore di soggetti che potrebbero risultare privi dei requisiti previsti dalla legge.**INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:** vengono violati i principi costituzionali buona amministrazione dell'art. 97, ed efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'ente, più in generale si violano i doveri di controllo e verifica finalizzati alla repressione di condotte in violazione della legge.**DANNO PER L'ENTE:**

La gestione dei controlli è uno dei principali fattori che riflettono l'immagine dell'ente all'esterno, di qui la mancata o inadeguata gestione dei relativi procedimenti espone a rischi di costruzione di una immagine distorta dell'azione amministrativa.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- mancata verifica della violazione della normativa
- discrezionalità nella verifica ed accertamento dei requisiti
- mancato rispetto dei regolamenti
- omissioni di controllo e/o comportamenti preferenziali
- mancata verifica delle autocertificazioni
- mancata effettuazione dei controlli o effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali
- formazione del silenzio assenso priva di verifica dei requisiti
- disomogeneità nelle valutazioni

MISURE GENERICHE:

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale e specifico
- attestazione dell'assenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute
- verifica dei titoli abilitativi
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta verifica
- informazione trasparente sui riferimenti normativi

- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- estensione dei controlli su documentazione ed autocertificazioni
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione

MISURE SPECIFICHE:

- obbligo in capo al Responsabile del procedimento di effettuare i controlli e le verifiche, verbalizzando le attività e i riscontri effettuati
- inserimento degli atti di controllo sulle scia o dia tra quelli oggetto di controllo di regolarità amministrativa successiva
- informatizzazione dei processi e dei procedimenti riguardanti pratiche edilizie e commerciali/produttive, entro il 30.06.2020
- obbligo di pubblicazione annuale sul sito dell'elenco delle scia o dia, e degli estremi dei provvedimenti controllo
- verifiche a campione
- report sui controlli effettuati

RESPONSABILE DELLE MISURE: TUTTE LE AREE

AREA: GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO: 104-115-116

SETTORI: TECNICO - LLPP

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++

RISCHIO SPECIFICO: GESTIONE DEL SERVIZIO IN MANIERA INEFFICIENTE, DANNI AMBIENTALI E INFILTRAZIONI DELLA MALAVITA ORGANIZZATA.

L'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani presenta numerose criticità connesse all'elevata quota di smaltimento in discarica, alla modesta percentuale di riciclaggio, alla criminalità ed al crescente livello di morosità. Il principale problema del sistema attuale è l'assenza di una relazione economica tra i costi e il corretto comportamento dei cittadini e degli operatori economici. Gli operatori non hanno una motivazione economica per ridurre le componenti potenzialmente generatrici di rifiuti né per favorire il riciclo o il riutilizzo.

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: vengono violati i principi costituzionali di cui all'art. 97, il diritto alla salute e le misure di sicurezza ed igiene.

DANNO PER L'ENTE: Gli indebiti vantaggi economici concessi, la mancata verifica dell'esecuzione del contratto lasciano inattuati gli strumenti di programmazione e di fatto danneggiano l'immagine dell'ente, rompendo il rapporto di fiducia con il cittadino.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- mancata verifica della violazione della normativa
- discrezionalità nella verifica
- mancato rispetto dei regolamenti
- omissioni di controllo e/o comportamenti collusivi
- mancata verifica del conferimento
- mancata effettuazione dei controlli o effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali
- disomogeneità nelle valutazioni

MISURE GENERICHE:

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- verifica delle sanzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni delle quantità conferite
- verifica della raccolta
- assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione complessiva

MISURE SPECIFICHE:

- verifiche periodiche di corretta esecuzione della commessa
- verifiche del rispetto di tempi e modalità di esecuzione
- creazione di una banca dati completa ed accurata con aggiornamenti e revisioni periodiche che indichi le segnalazioni, gli esiti e le eventuali penali applicate:
- predisposizione di una documentazione standard per le richieste da rendere pubblica
- applicazione del controllo di regolarità amministrativa
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione semestrale su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di una tabella che riporta i dati degli sgravi concessi

RESPONSABILE DELLE MISURE: RESPONSABILE AREA URBANISTICA

AREA: PNRR**PROCESSI: PNRR****AREE: TUTTE****LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO: A+ A++****RISCHIO SPECIFICO: GESTIONE DEI CONTRATTI.**

La disciplina in materia di contratti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie introdotte.

I principali interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto sono l'entrata in vigore il 1 aprile 2023 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche "nuovo Codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche "vecchio Codice" o "Codice previgente"), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023.

L'attuale procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC sono disciplinate, anche dopo il 1 luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

In dettaglio, le principali norme da attenzionare nell'applicazione:

- Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021
- Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021
- Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione
- Art. 53, d.l. n. 77/2021 - Art. 53, d.l. n. 77/2021-

INTERESSI PRIVATI FAVORITI: creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici predeterminati, in violazione dei principi comunitari.

INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

DANNO PER L'ENTE: cattiva gestione delle risorse pubbliche, in particolare nella realizzazione di opere pubbliche il danno può derivare da ribassi d'asta inadeguati,

dall'individuazione di soggetti inadeguati, allungamento dei tempi di consegna, contenziosi in sede di esecuzione.

FATTORI ABILITANTI:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

RISCHI SPECIFICI:

- comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti o da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del Codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti";
- situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata
- comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali
- abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici- Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021
- applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente
- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme
- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio
- accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore
- semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR

MISURE GENERICHE:

- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca puntuale
- esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC
- trasparenza
- codice di comportamento (astensione in caso di conflitto di interesse)
- formazione

- patti di integrità
- verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati
- verifica della rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto;
- comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione
-

MISURE SPECIFICHE:

- verifiche periodiche di corretta esecuzione della commessa
- verifiche del rispetto di tempi e modalità di esecuzione
- creazione di una banca dati completa ed accurata con aggiornamenti e revisioni periodiche che indichi le segnalazioni, gli esiti e le eventuali penali applicate:
- predisposizione di una documentazione standard per le richieste da rendere pubblica
- applicazione del controllo di regolarità amministrativa
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione semestrale su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di una tabella che riporta i dati degli sgravi concessi

RESPONSABILE DELLE MISURE: AREE INTERESSATE